

SENT. 63/15
FALL. 61/15
CRON. 1206/15
REP.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

Sezione Fallimentare

Campione _____

composto dai Signori

Fatta scheda il:

Dott.ssa Maria Mura	Presidente
Dott. Vincenzo Amato	Giudice
Dott. Andrea Bernardino	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Il G.D. autorizza

Esaminato il ricorso n. 74/2015, presentato dal sig. GARAVELLO
PIERGIORGIO, nato a Pinerolo (TO), residente in Capoterra (CA),
Loc. Poggio dei Pini Strada 58 n. 14, elettivamente domiciliato in
Cagliari, via Tuveri n. 94, presso lo studio dell'avv. Giovanni Benevole;
riunito al ricorso n. 74/2015, presentato dal sig. MONTIS CLAUDIO,
nato a Cagliari il 20.5.1964 e ivi residente, elettivamente domiciliato in
Cagliari, nella via Loru n. 12, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Sale,
per la dichiarazione di fallimento della società DISCO LIBRO S.R.L.,
con sede legale in Cagliari, via Alghero n. 40, (c.f. 02224270922);

la prenotazione a debito.
Cagliari

Il G.D.

dato atto della rituale instaurazione del contraddittorio, attesa la
notifica, ai sensi dell'art. 15 l.f., del ricorso e del relativo decreto del
giudice relatore di convocazione delle parti;

ritenuto che, in considerazione della documentazione prodotta in atti e
dell'istruttoria svolta, siano rimasti accertati:

- a) l'esercizio di un'attività commerciale da parte dell'imprenditore

sociale convenuto (editoria elettronica con produzioni su dischi ottici di opere letterarie, scientifiche e di altre pubblicazioni: v. la visura prodotta);

b) il mancato possesso congiunto, nei tre anni antecedenti il deposito del ricorso per la dichiarazione di fallimento, dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 1, comma secondo, l.f., atteso che:

- l'art. 1 l.f. pone espressamente a carico dell'imprenditore convenuto per la dichiarazione di fallimento l'onere di dimostrare il mancato superamento dei limiti dimensionali (cfr. Cass. Civ., sez. I, 28.5.2010 n. 13086);

- nel caso di specie la società convenuta non ha prodotto i bilanci degli ultimi tre esercizi né ha prodotto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata;

- la società convenuta non ha quindi assolto all'onere probatorio che la legge espressamente pone a suo carico;

c) l'ammontare di debiti scaduti e non pagati dalla società debitrice, risultanti a seguito dell'istruttoria, superiore ad euro 30.000,00: ed infatti il credito vantato dal sig. Garavello ammonta ad euro 30.260,62, mentre il credito vantato dal sig. Montis ammonta ad euro 38.793,27;

ritenuto altresì che sia rimasto accertato lo stato di insolvenza, avuto riguardo ad una pluralità di elementi convergenti in tal senso, quali l'esito negativo dei tentativi di recupero coattivo dei crediti (v. per il sig. Garavello, il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale Civile di Cagliari, Sezione Lavoro, dichiarato esecutivo in quanto non opposto in data 15.07.2014, al quale hanno fatto seguito l'atto di precetto notificato in data 11.10.2013 ed il verbale di pignoramento negativo del 16.10.2014; per l'altro ricorrente, Montis, v. il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale Civile di Cagliari, Sezione Lavoro, dichiarato esecutivo in quanto non opposto in data 6.10.2014, al quale hanno fatto seguito l'atto di precetto

notificato in data 25.11.2014 ed il verbale di pignoramento negativo del 12.2.2015);

ritenuto, quindi, che sussistano i presupposti soggettivi (qualità di imprenditore commerciale assoggettabile al fallimento) ed oggettivi (lo stato di insolvenza in cui versa la società convenuta) per la dichiarazione di fallimento;

P.Q.M.

Letti gli artt.1, 5, 6, 9, 15, 16, 146 l.f.,

DICHIARA

il fallimento della società DISCO LIBRO S.R.L., con sede legale in Cagliari, via Alghero n. 40, (c.f. 02224270922);

NOMINA

Giudice Delegato il dott. Vincenzo Amato

e Curatore la dott. ma Carlotta Castione
Cesu;

ORDINA

all'amministratore della società di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;

STABILISCE

che il giorno 16/11/2015 alle ore 10.30 abbia luogo davanti al giudice delegato l'esame dello stato passivo nella sala delle udienze di questo Tribunale.

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni trenta precedenti l'adunanza per l'esame dello stato passivo per la trasmissione della domanda di ammissione al passivo, con le forme previste dall'art.

93 L.F., all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, unitamente ai documenti, ad eccezione degli originali dei titoli di credito, da depositare presso la cancelleria del Tribunale.

Così deciso in Cagliari il 22 aprile 2015.

Il Presidente

Dott.ssa Maria Mura



Il Giudice Estensore

dott. Andrea Bernardino



IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Donata Pisano

Depositata in Cancelleria il: 24/4/2015

IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Donata Pisano